

# **Nuovo Regolamento della Conferenza di Scienze Politiche**

*approvato il 14 settembre 2012*

## **Art. 1 - Costituzione, Sede e Durata**

E' costituita l'Associazione CoSPol, Conferenza dei Responsabili delle strutture di raccordo e/o dei dipartimenti cui afferiscono i Corsi di studio di Scienze Politiche delle Università Italiane, di seguito denominata "Conferenza". Essa ha natura di associazione non riconosciuta. La sede della Conferenza è presso la struttura universitaria di appartenenza del Presidente pro tempore. La durata dell'associazione è illimitata.

## **Art. 2 - Scopi**

La Conferenza, nel pieno rispetto dell'autonomia delle singole Università, ha lo scopo di:

- a) facilitare lo scambio di informazioni sulle opinioni e le posizioni ufficiali delle singole strutture universitarie cui afferiscono i Corsi di studio di Scienze Politiche;
- b) approfondire collegialmente lo studio di problemi comuni, rappresentando le esigenze agli organi competenti, alla stampa e all'opinione pubblica;
- c) formulare valutazioni e proposte di provvedimenti, anche legislativi, per il miglioramento dell'ordinamento didattico e del funzionamento delle strutture universitarie cui afferiscono i Corsi di studio di Scienze Politiche;
- d) indicare alle strutture universitarie cui afferiscono i Corsi di studio di Scienze Politiche le scelte che possono assumere riguardo a problemi di interesse generale, allo scopo di tendere a soluzioni condivise;
- e) assumere ogni iniziativa nell'interesse generale delle strutture universitarie cui afferiscono i Corsi di studio di Scienze Politiche.

## **Art. 3 - Composizione**

Sono membri di diritto della Conferenza i Responsabili delle strutture universitarie delle singole sedi cui afferiscono i Corsi di studio della Classe delle lauree triennali L-36, Scienze politiche.

La Conferenza può integrare, su richiesta e con votazione a maggioranza, il collegio di cui al comma precedente alla sede cui non afferiscono i Corsi di studio della Classe delle lauree triennali L-36, Scienze politiche.

## **Art. 4 - Organi**

Sono organi della Conferenza:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;

- c) il Vice Presidente
- d) la Giunta esecutiva;
- e) il Segretario.

La cessazione dall'ufficio di cui all'art. 3 comporta la decadenza automatica da tutti gli organi della Conferenza.

#### **Art. 5 - L'Assemblea**

L'Assemblea è composta da tutti i membri della Conferenza.

Essa è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno con preavviso di almeno dieci giorni. In caso di motivata urgenza la convocazione può essere fatta senza l'osservanza di tale termine. La data e l'ordine del giorno dell'assemblea possono essere comunicati ai membri anche per posta elettronica. Il Presidente deve convocare l'Assemblea quando lo richiedano la Giunta esecutiva o almeno dieci membri di diritto della Conferenza.

L'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno un terzo degli aventi diritto. Ciascun Responsabile può farsi rappresentare da un professore di ruolo della propria struttura, espressamente designato per iscritto.

Alla riunione possono essere invitati senza diritto di voto i componenti del CUN appartenenti alle strutture cui afferiscono i Corsi di studio di Scienze Politiche. Alle riunioni dell'Assemblea possono anche essere invitati di volta in volta, su iniziativa del Presidente e per la parte di loro competenza, esperti degli argomenti in discussione.

Le delibere dell'Assemblea sono approvate a maggioranza dei presenti, tranne che per quelle aventi ad oggetto la modifica del presente Regolamento, per la quale è richiesta la maggioranza degli aventi diritto. Ogni componente ha diritto ad un voto. Le votazioni si effettuano per alzata di mano, a meno che un terzo dei presenti chieda la votazione per scrutinio segreto.

#### **Art. 6 - Il Presidente**

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i membri di diritto in carica, a maggioranza degli aventi diritto in prima votazione ed a maggioranza dei presenti nelle successive, per un periodo di due anni accademici, rinnovabile una sola volta.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo, le relative funzioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni o di impedimento grave, giudicato tale dall'Assemblea, il Decano provvede ad indire nuove elezioni.

Il Presidente presiede le riunioni dell'Assemblea e della Giunta, convoca le rispettive riunioni, stabilendo l'ordine del giorno, rappresenta la Conferenza nei rapporti esterni, ed ha il compito, coadiuvato dal Vice Presidente, dalla Giunta e dal Segretario, di attuare le deliberazioni dell'Assemblea e di promuovere ogni azione utile al raggiungimento delle finalità previste dall'art. 3.

#### **Art. 7 - Procedura di elezione del Presidente**

Il Decano, con proprio atto, sentito il Presidente in carica, convoca la riunione dell'Assemblea per l'elezione del Presidente. Tale riunione deve, di norma, tenersi entro 30 giorni dalla scadenza del mandato o, in caso di cessazione anticipata, entro 30 giorni dalla data di cessazione dello stesso.

Nella riunione convocata per l'elezione e presieduta dal Decano, vengono presentate le candidature. Al termine della presentazione ed eventuale discussione delle candidature, il Decano provvede alla formazione del seggio elettorale, presieduto dallo stesso Decano e composto da altri due membri da lui nominati. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza. A parità di voti risulterà eletto il più anziano di nomina. Concluse le operazioni di voto si procede allo scrutinio e alla proclamazione dell'eletto. Le prime due votazioni si tengono di norma nella stessa giornata. Qualora, a seguito della prima e seconda votazione, nessuno dei candidati abbia raggiunto la maggioranza di voti richiesta, il Decano propone all'Assemblea, che decide a maggioranza dei presenti, le successive fasi, inclusa la eventuale fissazione di una nuova data di convocazione dell'Assemblea.

### **Art. 8 - Il Vice Presidente**

Il Vice Presidente è designato dal Presidente tra i componenti dell'Assemblea. La durata del suo mandato coincide con quella del Presidente. Partecipa alle riunioni della Giunta. Svolge le funzioni del Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

### **Art. 9 - La Giunta esecutiva**

La Giunta esecutiva è composta dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario e da quattro componenti eletti dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, per un periodo di due anni accademici, rinnovabile una sola volta.

L'elezione dei componenti della Giunta ha luogo nella riunione della Conferenza immediatamente seguente quella dell'elezione del Presidente e può svolgersi, su decisione della Conferenza, anche in forma palese, sulla base di una proposta del Presidente relativa ai nominativi approvata a maggioranza dei presenti. Ciascun membro della Conferenza può esprimere una preferenza; a parità di voti risulta eletto il membri di diritto più anziano di nomina. In caso di decadenza dall'ufficio di uno dei componenti della Giunta, questi viene sostituito secondo una delle modalità previste dai precedenti commi.

La Giunta esecutiva è convocata dal Presidente, ogni qual volta lo ritenga opportuno, almeno sette giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta senza l'osservanza di tale termine, almeno due giorni prima della data della riunione.

La Giunta esecutiva coadiuva il Presidente nell'istruzione delle pratiche da sottoporre all'esame dell'Assemblea e nell'esecuzione delle deliberazioni ivi assunte.

### **Art. 10 - Il Segretario**

Il Segretario è eletto dall'Assemblea tra i membri di diritto, a maggioranza dei presenti, per un periodo di due anni, rinnovabile una sola volta. L'elezione ha luogo nella riunione della Conferenza immediatamente seguente quella dell'elezione del Presidente e può svolgersi anche in forma palese, sulla base di una proposta del Presidente relativa ai nominativi approvata a maggioranza dei presenti.

Il Segretario cura la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e della Giunta esecutiva. Coadiuvato il Presidente in tutte le attività di preparazione e di organizzazione delle riunioni dell'Assemblea e della Giunta esecutiva, e di esecuzione delle relative deliberazioni. Incassa la quota associativa. E' responsabile dell'amministrazione dei fondi della Conferenza.

#### **Art. 11 - Commissioni**

Possono essere costituite Commissioni ad hoc per lo studio di singoli problemi, cui possono partecipare anche esperti qualificati estranei alla Conferenza.

#### **Art. 12 - Quota associativa**

E' costituita una quota associativa, stabilita annualmente dall'Assemblea, per la partecipazione alla Conferenza. La quota viene pagata all'inizio dell'anno accademico mediante mandato a favore del Segretario pro tempore. Al fondo costituito con tali quote vengono imputate tutte le spese necessarie per il funzionamento della Conferenza e in particolare quelle per l'organizzazione del servizio di segreteria, nonché le spese di rappresentanza sostenute dalla sede ospitante le riunioni della Conferenza medesima.